

REGOLAMENTO (CE) N. 1631/2005 DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 2005

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. MISURE PROVVISORIE

- (1) Il 7 aprile 2005 la Commissione ha istituito, con il regolamento (CE) n. 538/2005 ⁽²⁾ («regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di acido tricloroisocianurico (trichloroisocyanuric acid — «TCCA») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e degli Stati Uniti d'America («USA») («i paesi interessati»).
- (2) Si ricorda che l'inchiesta relativa al dumping per quanto concerne la RPC ha riguardato il periodo compreso tra il 1º aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («periodo dell'inchiesta RPC» o «PI-RPC»), mentre l'inchiesta relativa al dumping per quanto concerne gli USA ha riguardato il periodo compreso tra il 1º luglio 2003 e il 30 giugno 2004 («periodo dell'inchiesta USA» o «PI-USA»).
- (3) Per entrambe le inchieste l'analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e la fine del rispettivo periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).

2. FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA

- (4) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di TCCA dai paesi interessati, tutte le

parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni su cui si basava il regolamento provvisorio. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni sulle suddette informazioni.

- (5) Alcune parti hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Le parti che ne avevano fatto richiesta hanno anche avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

- (6) I servizi della Commissione hanno inoltre illustrato i principali fatti e considerazioni in base ai quali intendevano raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Dopo la comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

B. PRODOTTO INTERESSATO E PRODOTTO SIMILE

- (7) Si ricorda che, al considerando 19 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame era definito come acido tricloroisocianurico (TCCA) e suoi preparati, originari dei paesi interessati. Il TCCA è chiamato anche simclosene nella denominazione comune internazionale e viene normalmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 40 20.
- (8) Inoltre, come indicato ai considerando 22 e 23 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame e il TCCA prodotto e venduto sul mercato comunitario nonché il TCCA prodotto e venduto sui mercati interni dei paesi interessati e del paese analogo sono risultati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, in quanto non sono state riscontrate differenze nelle caratteristiche fisiche e chimiche di base e negli usi tra i diversi tipi di TCCA.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 89 dell'8.4.2005, pag. 4.